



N° 17411

# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE  
IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la legge n. 239 del 23 agosto 2004 di riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera c), come modificato dall'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.249, che ha attribuito allo Stato compiti e funzioni in materia di oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui della loro distillazione e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto, i biocarburanti ed i bioliquidi, prevedendo inoltre all'art. 1, comma 7 l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici;

**VISTO** il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con la legge 4 aprile 2012, n° 35, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", che agli articoli 57 e 57 bis ha individuato le infrastrutture ed insediamenti strategici per i quali, fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli impianti definiti costieri, d'intesa con le Regioni interessate;

**VISTO** il D.Lgs. n. 249 del 31 dicembre 2012, concernente la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi ed in particolare l'articolo 16, commi 3 e 4;

**VISTA** l'ordinanza del 15 gennaio 2004 della terza sezione della Corte di Giustizia Europea, in merito alla esclusione dalla nozione di rifiuto del sottoprodotto di raffinazione denominato pet-coke;

**VISTA** l'istanza in data 30 marzo 2015 con la quale la Società INTERPORT S.r.l. ha chiesto di essere autorizzata alla riduzione della capacità di stoccaggio del deposito di prodotti petroliferi (pet coke), sito nel Comune di Sessa Aurunca, dagli attuali 140.000 mc di prodotto stoccato in parco con altezza superiore a 9,00 mt., a 97.000 mc stoccati in parco con altezza inferiore a 6,50 mt. La Società ha allegato inoltre anche la seguente documentazione:

- Decreto Dirigenziale n.159 del 15 luglio 2008 rilasciato dalla Giunta Regionale della Campania, con il quale sono state autorizzate le emissioni in atmosfera relative al deposito di Sessa Aurunca;
- Provvedimento n.0015231 del 14 febbraio 2011 rilasciato dalla Provincia di Caserta in materia di autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
- Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio rilasciata in data 28 novembre 2011 dal Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Caserta;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dei predetti artt. 57 e 57 bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n.35, e dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato, con nota protocollo n. 0008412 del 17 febbraio 2015, la Conferenza dei Servizi che si è svolta in data 29 aprile 2015, ed in vista della riunione della Conferenza sono pervenuti i seguenti pareri:



- nota n. 0288872 del 27 aprile 2015 con la quale la Regione Campania ha evidenziato la necessità di alcuni chiarimenti relativi all'oggetto dell'autorizzazione;

- nota n. 49868 del 27 aprile 2015 con la quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sentita la Direzione Interregionale delle dogane per la Campania e la Calabria, ha espresso parere favorevole, subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni;

**CONSIDERATO** inoltre che nell'ambito dei lavori della riunione della Conferenza dei servizi la Società ha consegnato copia del Certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Sessa Aurunca in data 29 aprile 2014 ed ha dichiarato di accettare le prescrizioni impartite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

**CONSIDERATO** altresì che nell'ambito dei lavori della riunione della Conferenza il rappresentante del Comune di Sessa Aurunca ha dichiarato quanto segue:

“Il Comune si associa alle perplessità già espresse dalla Regione Campania in merito alla V.I.A. , inoltre rappresenta che non è mai stata rilasciata alcuna autorizzazione che abbia determinato il cambio di destinazione urbanistica, che la zona interessata , sebbene non sottoposta a vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004, è posta a confine con il S.I.C. Fiume Garigliano e che ricade in zona perimetrata a rischio alluvione (ZONA B e R1/R2) del vigente P.S.A.I. – R.I. dell'Autorità del Bacino Fiume Garigliano. Si ritiene pertanto che vadano attivate ex novo le procedure di autorizzazione dell'impianto con le modalità previste dalla Legge 35/2012. Si richiede inoltre che nella richiesta di chiarimento da inviare al MATTM per la V.I.A. sia precisato anche che l'area interessata è posta al confine con il S.I.C. sopra indicato e quindi se l'impianto sia da sottoporre a screening anche relativamente alla valutazione di incidenza.”;

**VISTA** la ministeriale n.0010192 dell'11 maggio 2015 con la quale, nel trasmettere gli atti relativi allo svolgimento della riunione della Conferenza dei servizi, il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un parere in merito alla necessità di assoggettare l'impianto allo screening di V.I.A., di cui all'allegato III (lett.h) della seconda parte del D.lgs 152/06 e s.m.i , nonché alla Valutazione di incidenza prevista per gli insediamenti posti al confine con un'area S.I.C., come richiesto dal Comune;

**CONSIDERATO** che, al fine di chiarire gli aspetti relativi alla parte ambientale e riavviare il procedimento, il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota protocollo n. 001847 del 9 luglio 2015, ha convocato un tavolo tecnico con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania, che si è svolto in data 21 luglio 2015;

**VISTA** la ministeriale n. DVA – 2015 – 0020549 del 4 agosto 2015 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'evidenziare che nel verbale del tavolo tecnico non veniva richiamata la propria nota n.DVA-2015-0017488 del 6 luglio 2015, ha comunicato di essere in attesa di ricevere chiarimenti dalla Società circa l'esatta classificazione del prodotto stoccato nel sito di Sessa Aurunca e l'esatta collocazione nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e IV alla parte II del DLgs n.152/2006;

**VISTA** la successiva ministeriale n. DVA – 2015 – 0025392 del 9 ottobre 2015 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dalla Società Interport in merito all'inclusione del prodotto nella categoria di cui alla lettera h) dell'allegato III alla parte II del D.lgs n.152/2006 e s.m.i., ha preso atto della competenza della Regione Campania per quanto riguarda i procedimenti ambientali per il progetto in questione;



**VISTA** la nota n.0691189 del 14 ottobre 2015 con la quale la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Giunta Regionale della Regione Campania, nell'evidenziare che “ *per quanto riguarda il sistema delle aree protette e le aree della Rete Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario – SIC – e Zone di Protezione Speciale – ZPS) il deposito non interessa nessuna di queste e presenta una ampia barriera vegetale realizzata per abbattere le eventuali emissioni sul lato rivolto verso il Fiume Garigliano*” ed inoltre che “*dalla riduzione di capacità del deposito sito in Sessa Aurunca (CE) non possano derivare rilevanti impatti negativi per l'ambiente e che quindi la stessa non possa rientrare nelle modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o dell'Allegato IV già autorizzati o in fase di realizzazione, che possano avere notevoli ripercussioni sull'ambiente*”, ha comunicato il proprio parere in merito alla non necessità di sottoporre la riduzione di capacità del deposito di cui trattasi alla verifica di assoggettabilità a VIA;

**VISTA** la successiva ministeriale n. DVA – 2015 – 0027268 del 4 novembre 2015 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha preso atto di quanto comunicato dalla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Giunta Regionale della Regione Campania;

**TENUTO CONTO** di quanto stabilito dal comma 3 ter del già citato articolo 57 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, come inserito dall'articolo 1, comma 552, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in merito agli effetti previsti dall'articolo 52-quinquies, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché quelli di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in materia di pubblica utilità e di variante urbanistica conseguente al rilascio dell'autorizzazione;

**VISTA** la determina n.0027731 del 9 novembre 2015, con la quale è stato dichiarato concluso positivamente il procedimento avviato a seguito dell'istanza presentata dalla società INTERPORT S.r.l. ;

**VISTA** la nota n.3731 del 13 novembre 2015 con la quale il Comune di Sessa Aurunca – Settore Assetto del Territorio, ha espresso parere contrario all'iniziativa di cui al presente procedimento;

**VISTA** l'Intesa espressa dal Presidente della Regione Campania, con delibera n.641 del 2 dicembre 2015, ai fini del rilascio della presente autorizzazione alla Società INTERPORT S.r.l. alla riduzione della capacità di stoccaggio del deposito di prodotti petroliferi (pet coke), sito nel Comune di Sessa Aurunca, dagli attuali 140.000 mc di prodotto a 97.000 mc :

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

La Società INTERPORT S.r.l., con sede legale a Roma, Via Toscana n.1, è autorizzata a ridurre la capacità di stoccaggio del deposito di prodotti petroliferi (pet coke), sito nel Comune di Sessa Aurunca, in Via Appia al km.158,400 del quale è titolare in forza degli atti citati nelle premesse, dagli attuali 140.000 mc di prodotto stoccato in parco con altezza superiore a 9,00 mt., a 97.000 mc stoccati in parco con altezza inferiore a 6,50 mt.



## **Articolo 2**

La Società INTERPORT S.r.l., sotto pena di decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, è tenuta ad ultimare i lavori relativi alla riduzione della capacità di stoccaggio del deposito di prodotti petroliferi (pet coke), sito nel Comune di Sessa Aurunca, nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre un anno a decorrere dalla data del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Eventuali proroghe potranno essere concesse con provvedimento dello stesso Ministero dello Sviluppo Economico.

## **Articolo 3**

Il presente decreto costituisce, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato.

La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati.

## **Articolo 4**

Alla Società è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito di prodotti petroliferi (pet coke), sito nel Comune di Sessa Aurunca, di cui all'articolo 1.

## **Articolo 5**

La Società, per quanto concerne l'obbligo della scorta di riserva di prodotti petroliferi, è tenuta ad osservare le disposizioni stabilite dal D.Lgs. del 31 dicembre 2012, n. 249.

## **Articolo 6**

Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa fiscale, di sicurezza ed ambientale.

## **Articolo 7**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Roma,

7.12. 2015

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(ing. Gilberto Dialuce)